

## **ENTI NON COMMERCIALI**

---

### ***Agevolazioni fiscali incompatibili nei circoli privati con accesso indistinto***

di Luca Caramaschi

Una delle problematiche che interessa i **circoli privati** è quella del trattamento da riservare all'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** che viene realizzata nei locali dei circoli e che in moltissimi casi viene "offerta" anche a **sovventori** che non rivestono la qualifica di **soci**.

Il tema è stato analizzato dal **Ministero dello Sviluppo Economico** con la [\*\*Nota prot. n.0131684 del 18 luglio 2014\*\*](#), dando conto della risposta pervenuta dal Ministero dell'Interno in relazione al **dubbio** riguardante la possibilità di **coesistenza** nello stesso **locale** di un **circolo privato** di un'attività di somministrazione **riservata** ai soli soci e di una rivolta al **pubblico indistinto** con diverso regime fiscale rispetto alla prima.

La vicenda trae origine da un **quesito** che un Comune ha posto in relazione ad una **associazione sportiva dilettantistica**, abilitata alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ai sensi del **d.P.R. n.235/01**, che ha chiesto alla Camera di Commercio competente l'**iscrizione** per attività principale di "club sportivi" e secondaria di "circolo privato con somministrazione al pubblico, anche a **terzi** non associati, di alimenti e bevande". Nella **domanda** di iscrizione l'associazione sportiva precisava che "*solo qualora la consumazione fosse stata effettuata da un cliente socio dell'associazione non sarebbe stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale*".

Il primo importante **chiarimento** contenuto nella nota in commento riguarda la **normativa** di riferimento. Viene infatti evidenziato che ai sensi della vigente **legislazione del commercio** il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6

dell'articolo 71 del d.lgs. n.59 del 26.03.2010, rubricato “

**Requisiti**

*di accesso e di esercizio delle attività commerciali*”, non è richiesto solo nel caso in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia **riservata** ai soci dell’associazione privata “**in via esclusiva**”. E’ quindi l’**esclusività dei destinatari** della predetta attività che giustifica l’applicazione della disciplina agevolata.

Qualora l’

**associazione** sportiva dilettantistica intenda esercitare anche un’attività di tipo **imprenditoriale**, precisa la nota, non potrà **esimersi** dall’osservare le più stringenti disposizioni autorizzative imposte dalla normativa di settore (che prevede, oltre che al possesso dei **requisiti professionali**, anche quelli di **onorabilità**).

Fatte queste doverose

**considerazioni**, il Ministero dello Sviluppo Economico entra nel merito nella fattispecie in precedenza descritta,

**chiarendo** altresì che ai sensi della vigente disciplina del commercio, pur non rinvenendosi specifiche disposizioni che

**vietano** la

**coesistenza** delle due diverse attività, in quanto trattasi di attività commerciale vera e propria, non possono trovare applicazione le agevolazioni amministrative e fiscali previste per i **circoli privati** che effettuano la

**somministrazione di alimenti e bevande** in forma non commerciale ai soli soci.

Risolta, tuttavia, la questione amministrativa in termini generali da parte del Ministero, sono altre due le

**questioni** che la nota in commento pone all’attenzione: l’esatta individuazione dei

**risvolti fiscali** di una situazione che vede la coesistenza (si potrebbe dire

**contemporaneità**) di due attività, una “

**istituzionale**” rivolta ai soli soci dell’associazione e l’altra di natura

**imprenditoriale** rivolta quindi a terzi, e, l’altra, che affronta il tema della “

**sorvegliabilità**” dei locali.

Per il primo tema la nota precisa che la questione è stata sottoposta all’

**attenzione** del Dicastero dell’Economia e delle Finanze, al quale quindi si farà rinvio per le dovute determinazioni; per il secondo tema già si

**esprime** il Ministero dell’Interno affermando che “

**più che di coesistenza**

*di diverse attività nello stesso locale, pare doversi parlare di una **medesima attività** (la somministrazione di alimenti e bevande) che si **pretenderebbe** di esercitare volta a volta a titolo*

*commerciale o associativo, a seconda degli avventori, se soci del circolo o meno”.*

Lo stesso Ministero

**prosegue**, anticipando anche considerazioni di carattere fiscale, per precisare che la “*affermata coesistenza si tradurrebbe in una sostanziale doppia natura del medesimo esercizio, che il titolare potrebbe facilmente gestire a suo vantaggio e secondo il suo interesse, rendendo problematici i controlli di polizia amministrativa e tributaria non solo con riguardo agli obblighi fiscali, ma anche rispetto ad obblighi di altra natura, ad esempio, quelli di orari di apertura di pubblici esercizi”.*

Ed è quindi proprio l'

**impossibilità** di esercitare un'adeguata

**sorveglianza** dei locali che secondo il Ministero dell'Interno determina una manifesta **incompatibilità** della richiamata “coesistenza” di situazioni con l'ordinamento vigente.

Ciò in quanto l'articolo 4 del decreto ministeriale n.564 del 17 dicembre 1992 (

*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*), nello specificare le

**caratteristiche** dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati, precisa che:

- i locali di **circoli privati** o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere **ubicati all'interno** della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere **accesso diretto** da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- all'esterno della struttura **non possono** essere apposte insegne, **targhe** o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di **somministrazione** esercitate all'interno.

In

**attesa** che su tale tema si pronunci anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come evidenziato dalla nota in commento, va comunque ricordato che è

**principio** oramai

**consolidato** il fatto che la gestione di un bar da parte di un ente non commerciale sia da considerarsi ai fini fiscali quale attività commerciale.

E' questo l'

**orientamento** pressoché

**unanime** sposato dalla

**Corte di Cassazione** la quale, con numerose sentenze susseguitesi nel corso dell'ultimo decennio (si richiama per tutte la sentenza n. 25462 del 20 ottobre 2008), ha

**ribadito** indissolubilmente tale principio.

Fa eccezione, in virtù di una deroga che in ogni caso deve

**interpretarsi** in modo molto

**restrittivo**, la particolare tipologia di enti di tipo associativo rappresentata dalle associazioni di promozione sociale che, in virtù del combinato disposto dell'art.148 del TUIR e dell'art.4 del DPR 633/72, considerano **ininfluenti** ai fini fiscali (sia IVA che redditi) le somme ricavate dallo svolgimento dell'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** nei confronti dei propri soci.

Con la circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, l'amministrazione finanziaria ha chiarito l'ambito di applicazione di tale norma definendo le

**associazioni di promozione sociale** come quelle associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e sportive, al fine di innalzare la qualità della vita, come per esempio ACLI ed ARCI. Per tali tipologie di associazioni viene sancita la

**non commercialità** dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al verificarsi delle seguenti

**tre condizioni:**

1. l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le **sedì** in cui viene svolta l'**attività istituzionale**;
2. l'attività deve essere **svolta** nei confronti degli **iscritti, associati o partecipanti** anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3. deve trattarsi di attività strettamente **complementare** a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Secondo l'amministrazione finanziaria, infine, (si veda la R.M. n.217/E del 17 luglio 1995) l'espressa previsione di non commercialità per le

**somministrazione di alimenti e bevande** effettuata da bar o servizi similari interni all'associazione, con riferimento alle sole

**associazioni di promozione sociale**, fa ritenere che nei confronti di tutti gli altri enti di tipo associativo l'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai **circoli ricreativi**, anche se svolta nei confronti dei propri associati, abbia **carattere commerciale**.

Vedremo, quindi, sulla specifica questione posta all'attenzione dal Ministero dello Sviluppo Economico, e cioè la

**coesistenza** nello stesso locale del

**circolo privato** di attività di

**somministrazione di alimenti e bevande** resa sia ai soci che al pubblico indistinto, in quali

termini si  
**esprimerà** l'amministrazione finanziaria.